



Dott. Gianluigi De Paola

Repertorio n. 8968

Raccolta n. 7086

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di ottobre, in Cecina (LI), Piazza **Alessandrini** n. 13, nella sede della "Società di Pubblica Assistenza" alle ore dieci e minuti zero zero.

Avanti a me **Dr. GIANLUIGI DE PAOLA**, Notaio in Livorno ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Livorno, è comparsa la signora:

- **MULAZ Serena**, , nata a Cecina (LI) il 24 settembre 1977, codice fiscale dichiarato: MLZ SRN 77P64 C415C, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione di Pubblica Assistenza denominata "**Società di Pubblica Assistenza**", con sede in Cecina (LI), Piazza **Alessandrini** n. 13, avente codice fiscale numero 80010500496, iscritta al n. 56 del Registro Regionale delle persone giuridiche private (D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361), domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, a quanto infra autorizzata in virtù dei poteri di cui al vigente Statuto dell'Associazione medesima.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

- che l'associazione senza scopo di lucro "Società di Pubblica Assistenza", costituita con atto ai rogiti del Notaio Franco **Pazzaglia** di Castagneto Carducci in data 18 dicembre 1971, Repertorio n. 7428 Raccolta n. 1247, registrato a Cecina il 23 dicembre 1971 al n. 1948, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale;

- che detta associazione risulta altresì iscritta presso il Registro Regionale del Volontariato ex L.R.T. 28/93 giusto decreto n. 942 in data 19 settembre 1994;

TANTO PREMESSO

dichiara la costituita che è qui riunita l'assemblea della detta associazione, regolarmente convocata a norma di statuto con esposizione all'albo della sede sociale per oggi, in questo luogo ed ora in terza convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione, fissata per il giorno 17 ottobre 2020 alle ore cinque e minuti zero **zero**, e in seconda convocazione, fissata per il giorno 17 ottobre 2020 alle ore sette e minuti zero **zero**, in questo stesso luogo per discutere deliberare sul seguente Ordine del giorno:

ASSEMBLEA ORDINARIA

(**omissis**)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

3) Variazione statuto;

4) varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Statuto la costituita che mi richiede di ricevere verbale in forma pubblica per la Parte

Registrato a Livorno
il 22 ottobre 2020
n. 8338 serie 1T

Straordinaria dell'ordine del giorno la quale, inoltre,

CONSTATATA

- la presenza di n. 31 (trentuno) iscritti all'associazione sugli attuali 3.500 (tremilacinquecento) associati;
- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di sé medesima quale Presidente, del signor GIOVANNINI Romano nato a Roma (RM) il 7 giugno 1936 quale Vice Presidente; VILLANI Francesco, nato a Cecina il 7 novembre 1957, consigliere; BARTOLINI Luca nato a Cecina il 19 marzo 1970, consigliere; BECUZZI Giorgio, nato a Cecina il 28 giugno 1951, consigliere; CALDERINI Valerio, nato a Cecina il 21 agosto 1985, consigliere; RICCUCCI Raffaele, nato a Rezzo l'11 settembre 1973, consigliere;
- che è presente il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti in persona di BIBBIANI Ivano, nato a Cecina il 23 agosto 1955, presidente;
- che nessuno degli associati si oppone alla discussione dell'unico argomento di PARTE STRAORDINARIA posto all'ordine del giorno,

DICHIARA

L'assemblea validamente costituita ai sensi di Statuto ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria il Presidente, espone all'Assemblea l'esigenza di modificare il presente statuto al fine di adeguarlo alle normative inerenti alla Riforma del Terzo Settore di cui alla L. n. 106/2016 e successivo D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, modificando quindi gli articoli: 1 (uno), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 20 (venti), 24 (ventiquattro), 25 (venticinque), 29 (ventinove) e 30 (trenta).

Esaurita la discussione l'assemblea, udite le varie relazioni

DELIBERA all'unanimità

- di approvare la modifica del vigente statuto **adeguandolo** alle recenti normative in materia di Terzo Settore di cui alla L. n. 106/2016 e successivo D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con la conseguente modifica degli articoli sopra citati, secondo il testo che qui di seguito integralmente si trascrive:

STATUTO

Titolo I - Disposizioni generali

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione di Pubblica Assistenza denominata **"Società di Pubblica Assistenza - ODV"**.

La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

L'Associazione è una Organizzazione di Volontariato ai sensi

e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali e come tale non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione Società di Pubblica Assistenza è costituita da soggetti che dichiarano di accettare, come in effetti accettano con la loro adesione, le norme di questo Statuto.

L'Associazione ha personalità giuridica e si configura come Associazione privata.

ART. 2 - LA DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione può essere sciolta su delibera dell'Assemblea secondo le disposizioni dell'art. 28 (ventotto) e 29 (ventinove) del presente Statuto.

ART. 3 - LA SEDE SOCIALE

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Cecina (Livorno).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e sopresse sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati, come disposto dall'art. 18 (diciotto) del presente Statuto.

ART. 4 - LA BANDIERA

L'Associazione ha una bandiera di colore bianco o azzurro, con al centro uno **stemma** ed attorno la scritta "Pubblica Assistenza Cecina". Lo **stemma** è costituito da una croce greca, nella quale sono riportati il verde, il bianco ed il rosso del tricolore italiano in fasce **diagonali**. Al centro della croce si trovano tre **delfini**, ed in basso è rappresentato lo **stemma** del Comune di Cecina (un ponte rosso a doppia arcata, su campo blu e **sormontato** da una testa umana bianca posta di profilo, in campo oro). Sotto alla croce un **cartiglio** con la scritta "CECINA".

ART. 5 - LE FINALITA' E GLI SCOPI

La Società di Pubblica Assistenza, nella continuità degli ideali, dei principi **ispiratori** e delle finalità del movimento A.N.P.AS., al quale aderisce, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, rappresentando un momento di aggregazione dei cittadini che intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

La Società di Pubblica Assistenza è Associazione aconfessionale e apartitica. Informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nella affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Le specifiche finalità dell'Associazione sono:

A. aggregare i cittadini sui problemi sociali, contribuendo all'affermazione ed allo sviluppo dei principi civili, sociali e culturali, mediante la partecipazione attiva dei suoi aderenti;

B. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed in-

dividuali attraverso i valori della solidarietà;

C. contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
D. collaborare con Enti pubblici e privati e con altre Organizzazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei volontari. L'Associazione si avvale altresì di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 6 - IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

Le principali, ma non esclusive, attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolte in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione, sono tutte quelle previste dall'art. 5) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, e comunque in particolare sono:

- 1) organizzare gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso ed il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze;
- 2) organizzare la gestione di servizi di guardia medica e/o ambulatoriali, servizi sanitari di qualsiasi genere, analisi mediche, diagnostica, attività di riabilitazione funzionale e fisioterapia, direttamente o in compartecipazione, ovvero in collaborazione con strutture pubbliche e private, anche mediante convenzione;
- 3) promuovere ed organizzare la raccolta di sangue e degli organi;
- 4) promuovere ed organizzare iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- 5) promuovere ed organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, anche attraverso le attività di prevenzione e antincendio boschivo;
- 6) promuovere ed organizzare iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, anche mediante pubblicazioni periodiche, atte a favorire una migliore qualità della vita e sensibilizzare la collettività sulle tematiche della solidarietà, dell'assistenza e del dolore;
- 7) promuovere ed organizzare iniziative di formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti del Comitato Regionale Toscana e dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze;
- 8) promuovere ed organizzare servizi di carattere sociale ed

assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno e l'aiuto

ai cittadini anziani, portatori di handicap ed in generale a tutti coloro si trovino in condizioni, anche temporanee, di difficoltà e disagio;

9) promuovere ed organizzare la costituzione e/o la gestione di centri di raccolta di alimenti, vestiario e materiale vario;

10) promuovere ed organizzare servizi di aiuto alle famiglie ed ai bambini in età infantile secondo le tipologie previste dalla normativa, attraverso l'istituzione e/o la gestione dei relativi servizi, direttamente ovvero in collaborazione con strutture pubbliche o private;

11) promuovere ed organizzare i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;

12) promuovere ed organizzare attività turistiche di interesse sociale e culturale;

13) promuovere ed organizzare la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

14) promuovere ed organizzare le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

15) promuovere ed organizzare la cooperazione allo sviluppo;

16) promuovere ed organizzare l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

17) promuovere ed organizzare la cura di procedure di adozione internazionale;

18) promuovere ed organizzare la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

19) promuovere ed organizzare l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

20) promuovere ed organizzare la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

21) promuovere ed organizzare le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;

22) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco, garantendo una tutela a tutti coloro che subiscono gravi danni alla salute a causa di stalking, mobbing, bullismo e di violenze in genere, tutelando i soggetti più vulnerabili;

23) svolgere qualsiasi attività connessa o comunque riferibile alle attività di cui sopra.

L'Associazione può svolgere altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di seguito elencate:

1) promuovere ed organizzare aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante la istituzione e la gestione di un servizio di onoranze e trasporto funebre, direttamente ovvero in collaborazione con strutture pubbliche, anche con lo scopo di consentire loro il minor disagio economico possibile;

2) promuovere ed organizzare aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante la gestione di servizi cimiteriali, direttamente ovvero in collaborazione con strutture pubbliche.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Titolo II - Soci

ART.7 - L'AMMISSIONE DEI SOCI

Possono aderire alla Società di Pubblica Assistenza che condividendo le finalità, presentano domanda e ne rispettano lo Statuto e, in ogni caso, sono mossi da uno spirito di solidarietà.

L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, motivatamente in ipotesi di rigetto, sulla domanda del candidato entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

Una volta deliberata l'ammissione questa verrà annotata nell'apposito libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - I SOCI ED I VOLONTARI

L'Associazione si compone di soci ordinari e di soci onorari.

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono alla Associazione mediante il pagamento della quota associativa, rispettandone lo Statuto ed i regolamenti da esso derivanti.

I soci onorari sono tutti coloro che contribuiscono alla vita della Associazione con particolare titolo di merito e che hanno dimostrato particolare attaccamento alla Associazione ed alle sue finalità ovvero hanno illustrato e coltivato nella società i fini statutari. I soci onorari sono nominati dalla Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. La qualità di associato non è trasmissibile.

Partecipano alla vita dell'Associazione anche i volontari, ovvero coloro che si impegnano direttamente, spontaneamente

e personalmente, senza scopo di lucro e con continuità, a prestare la loro opera per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle iniziative della Associazione, rispettandone lo Statuto ed i regolamenti da esso derivanti.

ART. 9 - I DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti;
2. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
3. formulare proposte agli organi associativi in riferimento ai fini ed alle attività statutarie;
4. chiedere informazioni agli organi dirigenti sull'andamento della vita della Pubblica Assistenza, ed ottenere risposta nei tempi e nei modi previsti dal regolamento;
5. avere diritto di voto in assemblea, eleggere gli organi associativi, purchè siano in regola con la quota associativa, siano iscritti all'anno solare precedente alla consultazione elettorale e, alla data della stessa, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
6. essere eletti negli organi associativi, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Gli associati che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, ad eccezione del diritto di voto in assemblea, hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, di essere informati sull'andamento dell'attività e di avanzare agli organi associativi;
7. esaminare, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi, i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede dello stesso, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla, nel rispetto della riservatezza e delle norme che tutelano la privacy.

ART. 10 - I DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti, i deliberati degli organi associativi;
- b) essere in regola con la quota associativa;
- c) non compiere atti in contrasto con i fini statutari e con gli interessi dell'Associazione;
- d) impegnarsi per il raggiungimento dei fini associativi.

ART. 11 - LA DIMISSIONE E L'ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio può essere perduta:

- 1) per recesso. Il recesso è consentito ai soci dissenzienti e deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata ed ha effetto dall'anno successivo a quello in cui viene data la comunicazione;
- 2) per esclusione. Può comportare l'esclusione dall'Associazione la mancata osservanza degli obblighi statutari e regolamentari ovvero l'esistenza di gravi ragioni che rendano in-

compatibile l'appartenenza del socio al sodalizio. La decisione viene presa dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del contraddittorio; tranne il caso del mancato pagamento della quota associativa, quando l'esclusione opera automaticamente, trascorso l'anno di comporta;

3) per scioglimento. Lo scioglimento può essere deliberato solamente dall'Associazione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 28 (ventotto) del presente Statuto.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcuni casi in cui l'associato può incorrere nell'esclusione:

a) gravi inadempienze agli obblighi associativi accertate dal Consiglio di Amministrazione;

b) indegnità morale ovvero comportamenti in contrasto con i doveri di solidarietà o di correttezza derivanti dal vincolo associativo;

c) mancato pagamento della quota associativa o dei contributi deliberati dall'Assemblea, decorso infruttuosamente il termine di un anno, in tal caso l'esclusione ha effetto dall'anno successivo.

La cessazione dalla qualità di socio non esonera dall'obbligo di versamento dei contributi associativi eventualmente stabiliti dall'Assemblea per l'anno in corso, ovvero soddisfare senza indugi qualsiasi obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell'Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

Titolo III - Organi Sociali

ART. 12 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

ART. 13 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E LE SUE FUNZIONI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati medesimi.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea quei soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, non amministratore né dipendente, mediante delega scritta valida anche per la seconda convocazione; nessuno può cumulare più di tre voti compreso il proprio.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed è ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea che abbia all'ordine del giorno

l'approvazione o la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione, e quella convocata dal Consiglio Direttivo direttamente o su richiesta di 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, così come previsto dall'art. 9 (nove) dello statuto.

E' ordinaria ogni altra assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente eletto dai presenti all'inizio della riunione; le funzioni di segretario sono svolte da un segretario eletto anch'esso eletto dai presenti.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, e sociale se dovuto;
- b) approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- d) eleggere componenti del Consiglio di Amministrazione, anche mediante una procedura elettorale che preveda la nomina di apposita Commissione Elettorale, ed eventualmente revocarli;
- e) eleggere i membri della Commissione Elettorale;
- f) eleggere, ed eventualmente revocare, i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- g) determinare l'ammontare della quota sociale annuale, nonché degli eventuali contributi straordinari;
- h) deliberare l'ammissione di nuovi soci onorari ai sensi dell'art. 8 (otto);
- i) deliberare le modifiche dello Statuto;
- j) deliberare lo scioglimento e liquidazione dell'associazione, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) deliberare la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare su tutti quegli argomenti sottoposti alla sua approvazione ed esercitare ogni altra funzione ad essa attribuita dallo Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- m) deliberare sulle attività funzionali agli scopi sociali, disponendo la costituzione di altri enti del terzo settore, istituzioni non profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
- n) deliberare sulle attività funzionali agli scopi sociali disponendo la costituzione e/o partecipazione anche in convenzione, di attività profit comunque ravvisandone l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi.

L'Assemblea è inoltre chiamata ad esprimere il proprio parere motivato in merito all'attuazione dei programmi dell'Associazione ed in occasione di eventi ed iniziative rilevanti per lo sviluppo associativo.

ART. 14 - LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno su cui gli associati sono chiamati a deliberare.

Il Presidente convoca l'Assemblea per le finalità di cui al precedente articolo. Deve altresì essere convocata quando lo richieda il Consiglio Direttivo ovvero, con domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, almeno 1/50 (un cinquantesimo) degli associati.

In ogni caso, l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 15 (quindici) maggio, per l'approvazione dei bilanci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del mandato degli organi sociali al fine di eleggerne di nuovi.

Le riunioni dell'Assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di interesse per la collettività. E' tuttavia facoltà del Presidente consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 15 - LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

La seconda convocazione può aver luogo anche lo stesso giorno della prima, purché sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

Le assemblee straordinarie nelle quali sia all'ordine del giorno l'approvazione o la modifica dello statuto sono validamente costituite in prima convocazione se siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In difetto di ciò, passano automaticamente in seconda convocazione, sette giorni dopo la prima e sono validamente costituite se è presente 1/3 (un terzo) più uno degli associati aventi diritto al voto.

Qualora anche in seconda convocazione non venga raggiunto il numero legale, la terza convocazione si svolge, previo nuovo avviso, entro 30 (trenta) giorni dalla precedente ed è validamente costituita purché siano presenti almeno 1/100 (un centesimo) degli associati aventi diritto al voto.

ART. 16 - LE VOTAZIONI

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea vengono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, secondo le modalità previste dall'art. 28 (ventotto) del presente Statuto.

I voti vengono espressi in forma palese tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 (ventuno), primo comma, del codice civile, gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 17 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 (tredici) associati. Dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione di norma si riunisce una volta al mese. Il Presidente dell'Associazione, ovvero un terzo dei suoi componenti, possono chiederne la riunione straordinaria quando ne ravvisino l'opportunità.

Fermi restando i divieti posti dalla legge, non possono comunque far parte del Consiglio di Amministrazione coloro i quali svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Società di Pubblica Assistenza, ovvero ricoprono cariche elettive in Enti o ODV che hanno lo stesso oggetto sociale dell'Associazione.

La vacanza, comunque determinatasi, della maggioranza dei consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, rendendo necessaria l'indizione di nuove elezioni. Le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite dal Regolamento generale di attuazione del presente Statuto.

ART. 18 - I COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione, nonché di proposta e di impulso dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di decesso, dimissioni, decadenza, permanente ovvero temporaneo impedimento, sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altro organo sociale.

In modo particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre in genere tutti i piani e programmi di indirizzo necessari alla gestione dell'Associazione;
- b) redigere alla fine di ogni esercizio finanziario i bilanci, consuntivo e sociale, se dovuto, e la relazione di missione nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Collegio dei Revisori, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- c) stilare un apposito regolamento interno che, in conformità alle norme del presente Statuto, deve regolare il funzionamento, gli aspetti pratici e particolari della vita associativa, nonché approvarne le eventuali modifiche, dandone comunicazione al Corpo Sociale;
- d) formulare le proposte in materia di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione;
- e) stabilire le modalità di riscossione della quota sociale determinata dall'Assemblea;
- f) demandare a uno dei suoi membri od a qualsiasi persona, anche estranea all'Associazione, l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure, avendo cura di attribuire l'eventuale rappresentanza dell'Associazione;
- g) rilasciare deleghe ad un consigliere, per il compimento anche in via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo criteri, condizioni limiti e l'eventuale rappresentanza dell'Associazione;
- h) deliberare l'istituzione o la soppressione di eventuali sedi secondarie;
- i) deliberare e adottare tutti i provvedimenti disciplinari urgenti nei confronti degli associati e dei volontari;
- j) istituire ulteriori cariche ovvero articolazioni degli organi sociali **resesi** necessarie per il buon andamento dell'Associazione, i cui compiti sono determinati nel Regolamento di cui al precedente punto c). Il Consiglio ha la facoltà di scegliere le personalità necessarie sia tra i soci sia al di fuori del Corpo Sociale;
- k) deliberare in materia di gestione ed amministrazione del patrimonio;
- l) deliberare sui contratti, sulle convenzioni, sugli accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- m) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso Regionale del Comitato Regionale Toscano del-

l'A.N.P.AS.

ART. 19 - LA PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e svolge, nel rispetto delle competenze dei vari organi **collegiali**, compiti di stimolo e di coordinamento istituzionale al fine di assicurare l'ordinato funzionamento complessivo degli organi e della struttura operativa.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente firma gli atti, gli ordini di pagamento e quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, salvo quanto attribuito alle altre cariche dallo Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti.

Viene eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 4 (quattro) anni, ed è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno per il buon andamento dell'Associazione, anche di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo poi sottoporlo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Il Presidente, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio medesimo.

ART. 20 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dal Corpo Sociale, anche fra non associati, **purchè** iscritti all'Albo dei revisori contabili e nomina al suo interno il Presidente.

Esso dura in carica 4 (quattro) anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Revisori vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, verificando, in qualsiasi momento, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa. Esaminano il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea, prima della loro approvazione.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Collegio dei Revisori svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;

b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in ap-

posito libro;

c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;

d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

I Revisori possono anche assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

Decide a maggioranza senza formalità di procedura.

ART. 21 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea e nomina al suo interno il Presidente.

Esso dura in carica 4 (quattro) anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

1. vigilare sul corretto andamento della vita associativa, per la corretta applicazione dello Statuto;
2. promuovere azioni nei confronti degli associati che **infrangono** le norme statutarie e regolamentari;
3. decidere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati **deferiti** dal Consiglio Direttivo;
4. decidere sulle questioni di ineleggibilità e di incompatibilità ad esso demandate.

Decide a maggioranza senza formalità di procedura.

Titolo IV - Elezioni

ART. 22 - L'ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali hanno luogo ogni 4 (quattro) anni.

Le elezioni si svolgono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, entro quarantacinque (45) giorni dall'Assemblea dei soci.

La disciplina delle operazioni elettorali è stabilita dal Regolamento generale di attuazione del presente Statuto.

ART. 23 - LA COMMISSIONE ELETTORALE

Durante l'Assemblea dei soci di cui al precedente art. 22

(ventidue) viene eletta la Commissione Elettorale composta da 5 (cinque) membri. Non possono far parte della Commissione Elettorale quei soggetti nei cui confronti sono pendenti procedimenti disciplinari.

La Commissione Elettorale ha il compito di gestire tutte le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali.

I membri della Commissione Elettorale non possono presentarsi come candidati per le elezioni degli organi sociali.

Titolo V - Risorse Economiche

ART. 24 - IL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è **costituito** da:

- a) un fondo sociale;
- b) i contributi versati una tantum dai soci sostenitori e destinati ad incrementare il fondo sociale;
- c) le somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
- d) le riserve formate con gli utili;
- e) i titoli pubblici e privati;
- f) ogni altro bene mobile, immobile e mobile registrato, che, per acquisto, lasciti e donazioni, comunque vengano in possesso dell'Associazione.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

L'Associazione può ricevere le donazioni ed accettare, con beneficio d'inventario, i lasciti testamentari, anche sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore; in tal caso il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

ART. 25 - LE ENTRATE

I mezzi di finanziamento dell'attività dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote sociali e dai contributi versati annualmente dagli associati, il cui importo viene stabilito dall'Assemblea;
- b) dai contributi, dalle erogazioni e dai lasciti straordinari, in denaro e non, corrisposti dagli associati o da Enti o da Associazioni, la cui attività non sia in contrasto con i fini perseguiti dall'Associazione;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali dei beni mobili ed immobili dell'Associazione;
- d) dalle sovvenzioni e dai contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli I-

stituti pubblici e privati sotto riserva di destinazione speciale;

e) dalle entrate percepite per i servizi resi;

f) dalle rendite patrimoniali;

g) dalla raccolta fondi;

h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione e dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

i) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

j) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;

k) da ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;

l) dai proventi derivanti da compartecipate e/o attività profit, comunque atte al raggiungimento degli scopi associativi;

m) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

n) in genere da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

L'Associazione può, in ogni caso, effettuare tutte le operazioni economiche consentite dal D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

ART. 26 - LA GRATUITA' DELLE CARICHE

Qualsiasi carica elettiva viene assolta in maniera rigorosamente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e **documentalmente** provate per l'attività prestata a favore dell'Associazione.

ART. 27 - LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI GESTIONE E DEL CAPITALE

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, gli avanzi della gestione patrimoniale, nonché le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

Titolo VI - Disposizioni finali

ART. 28 - LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, terzo comma, del codice civile, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati **esprimenti** il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'Assemblea, deliberando e **votando** con le modalità del comma precedente, nomina uno o più liquidatori scelti tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione, stabilendone i poteri, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

A tale/i liquidatore/i potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza **notoria**, associata o no, che avrà tutti i poteri, previsti dalla legge, per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

ART. 29 - LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento il patrimonio e tutta la documentazione saranno affidati temporaneamente all'Amministrazione Comunale; in ogni caso, il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Comitato Regionale delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.As.), che lo destinerà ad iniziative rispondenti ai fini del presente statuto sul territorio in cui ha operato la Pubblica Assistenza di Cecina.

Nel caso in cui non sussistesse l'A.N.P.As. o sue forme derivate, il patrimonio associativo sarà destinato ad altro ente del Terzo Settore affinché lo utilizzi secondo le finalità di cui al precedente capoverso.

In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.

ART. 30 - LA LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, al codice civile, al D.lgs. n. 117/2017 ed alla legislazione regionale sul volontariato e loro successive modifiche e variazioni.

Le spese di questo atto e quelle da esso dipendenti sono poste a totale carico della associazione.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta per quanto riguarda la parte straordinaria essendo le ore undici e minuti zero zero.

e
prosegue la trattazione in separata sede per quanto riguarda la parte ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo trattandosi di modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia, in parte di mia mano e da me letto alla comparente la quale, a

mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla verità e lo approva. Occupa cinque fogli per venti facciate sin qui. Viene sottoscritto alle ore undici e minuti dieci.
Firmato Serena MULAZ
Firmato Gianluigi De Paola Notaio (impronta del sigillo).